



Settore LL.PP. Fondi Europei ed Espropri

C.so Cavallotti n. 59 – 18038 Sanremo (IM)

PEC: comune.sanremo.legalmail.it

PROCEDURA APERTA per l'affidamento, mediante **PROJECT FINANCING** ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione nonché gestione dell'opera denominata "Green Park Pian di Poma" per creazione e gestione di area di sosta, nonché per la realizzazione di parco pubblico urbano e sistemazione di opere di difesa a mare (scogliera) in località Pian di Poma - Codice CIG: 81290765BA - Codice CUP: G28B19000030005.

RISCONTRO A QUESITO n. 1

QUESITO n. 1

Si chiede chiarimento in merito ai requisiti per la partecipazione alla procedura di gara ai sensi dell'art. 7.1 del disciplinare di gara e dell'art. 183 comma 8, 15 e 17 del codice degli appalti.

RISPOSTA

Richiamati:

- l'art. 95 del DPR 207/2010 e s.m.i. concernente i requisiti del concessionario per la partecipazione a gare per l'affidamento di concessione di lavori pubblici, e, in particolare, il comma 3 che recita quanto segue:
"3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d)."
- l'art. 164, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che recita quanto segue:
"5. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della presente Parte, nonché le disposizioni di cui alle parti I e II in materia di subappalto, progettazione, collaudo e piani di sicurezza, non derogate espressamente dalla presente parte."

SI RITIENE che la qualificazione della concessione in oggetto **quale concessione di lavori** consenta l'applicazione dell'art. 95 del DPR 207/2010 e s.m.i. ed in particolare del suo terzo comma che riconosce al concessionario di lavori pubblici, in possesso dei requisiti per la gestione del servizio, di non eseguire in proprio i lavori, per cui non è pretendibile, in capo al concessionario non esecutore dei lavori, il possesso delle qualificazioni SOA indicate nei documenti di gara. Infatti il quadro normativo sopra esplicitato **trova esclusivo ambito** espansivo nella concessione di lavori pubblici (vedasi delibera ANAC n. 1053 del 13 novembre 2019.)

Il disciplinare di gara prevede infatti l'ammissione alla gara dei soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari indicati alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 95 comma 1 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Il disciplinare indica altresì i requisiti di qualificazione dell'esecutore dei lavori, requisiti applicabili, pertanto, ai soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento di concessioni di lavori pubblici, e che intendono eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.

E' ovvio che il concorrente, individuato come concessionario a seguito dell'espletamento della gara, che non esegua direttamente i lavori, dovrà avvalersi di soggetti terzi nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 164, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Per quanto sopra esposto, il concorrente che non esegua direttamente i lavori non è tenuto a produrre le dichiarazioni previste nel disciplinare di gara e nei relativi allegati, concernenti l'esecuzione e/o l'esecutore dei lavori.

Sanremo 24 gennaio 2020

SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI

Il Dirigente Ing. Danilo Burastero

(documento firmato digitalmente)